

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17506 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 01/09/2016

ORDINANZA

sul ricorso 19276-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro



- *intimato* -

avverso le sentenze nn. 156/10/2015, 157/10/2015, 158/10/2015 e
159/10/2015 della Commissione Tributaria Regionale della
TOSCANA SEZ.DIST. di LIVORNO, depositate tutte il 27/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.



F. N.



AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE DI ROMA - UFFICIO DI LEGALITÀ - 00187

In fatto


L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, cumulativo, affidato ad un motivo, nei confronti di [REDACTED] (che non resiste), avverso quattro sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, nn. 156/10/2015, 157/10/2015, 158/10/2015 e 159/10/2015, tutte depositate in data 27/01/2015, con le quali - in controversie concernenti le separate impugnazioni di dinieghi opposti dall'Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (medico di base, convenzionato con il SSN) di rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2006 al 2009 - sono state confermate le decisioni di primo grado, che avevano accolto i separati ricorsi del contribuente, ad eccezione della richiesta di rimborso dell'acconto IRAP relativo all'anno 2006, stante l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art.38 DPR 602/1973.

In particolare, i giudici d'appello, nel respingere i gravami dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, nelle quattro decisioni qui impugnate, con identica motivazione, che, nella specie, doveva essere esclusa la ricorrenza del requisito dell'autonoma organizzazione, essendo svolta l'attività del medico con l'ausilio di un'unica dipendente assunta part-time, con funzioni di *"addetta all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie"*, mansioni dunque *"ininfluenti nel creare una qualche plusvalenza alla capacità reddituale"*.

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria.

In diritto

1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 e 3




del d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non si sarebbe conformata ai principi stabiliti dall'evoluzione giurisprudenziale in materia di IRAP, avendo ritenuto che i compensi "corrisposti ad un solo dipendente non occasionale" fossero insufficienti ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: *"Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonomia organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".* Secondo la Corte *"lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore"*, il cui apporto, *"mediato o generico"*, all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l'Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell'apporto dato al professionista dall'unica dipendente con mansioni esecutive di *"addeita all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie"* e dunque



sostanzialmente di segreteria. Le decisioni impugnata sono conformi al principio di diritto da ultimo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all'Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso, in Roma, il 5/07/2016. /